



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 47

Ordinanza n. 47/T.V.

Chieti li 01.03.2021

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Toto Alessandro, acquisita al prot. n. 14391 del 01.03.2021, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via Principessa di Piemonte, nell'area antistante l'ex asilo, per il giorno 5 marzo prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con un autocarro munito di cestello da utilizzare per i lavori di tinteggiatura di alcune finestre dell'edificio, e si chiede, altresì, l'istituzione del divieto di sosta nell'area da occupare;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Nissan Cabstar tg. EK 852 VV, delle dimensioni di m. 6,31 x 2,10 e della massa a pieno carico di q.li 35;

Considerato, inoltre, che le finestre da tinteggiare sono quelle della parte alta dell'ala dell'edificio situata a valle della strada, sopra il civico n. 18, per cui il veicolo dovrà posizionarsi tra Largo Donatore del Sangue ed il civico n. 18;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nella suddetta area da occupare, all'interno di un parcheggio a pagamento, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, prevedendo le opportune prescrizioni;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire i merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Principessa di Piemonte, in un tratto di ml. 10,00 tra Largo Donatore del Sangue ed il civico n. 18, all'interno di un parcheggio a pagamento, per il giorno 5 marzo 2021, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro Nissan Cabstar tg. EK 852 VV alla sosta in Via Principessa di Piemonte, nel tratto interdetto con il presente provvedimento, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare, per il giorno 5 marzo 2021, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di cui in premessa. Esso dovrà posizionarsi in modo parallelo all'asse della carreggiata, senza ostacolare in alcun modo la normale viabilità veicolare.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

- la recinzione del raggio d'azione del cestello mobile, a salvaguardia della pubblica incolumità;

- l'installazione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con l'applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- non dovrà essere ostacolata in alcun modo la normale viabilità veicolare.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà esser esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. Teateservizi.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni